

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo
ai sensi del Decreto Legislativo
8 giugno 2001, N. 231**

Rimorchiatori Napoletani Srl



PARTE SPECIALE F

Reati transnazionali

Reati di criminalità organizzata

INDICE

Parte Speciale F

1.	PREMESSA.....	2
2.	LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI TRANSNAZIONALI (LEGGE 146/2006 ARTT. 3 E 10).....	2
3.	LA TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO) 4	
4.	AREE A RISCHIO.....	5
5.	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORAMENTO E DI CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO	7
5.1	Divieti	7
5.2	Principi generali di controllo	9
5.3	Protocolli Specifici di controllo	9
6.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	9

1.....

PREMESSA

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire i principi generali di comportamento e i protocolli di controllo cui tutti i Destinatari di Rimorchiatori Napoletani Srl dovranno conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati di seguito richiamati e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale F del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello Organizzativo;
- Codice Etico;
- Procedure Operative;
- Procure.

Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

2.....

LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI TRANSNAZIONALI (LEGGE 146/2006 ARTT. 3 E 10)

La Legge 16 marzo 2006, n. 146 dal titolo "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 91, modificata con D.Lgs. 23 novembre 2007 n. 231, individua:

Art. 3. Definizione di reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, ha ampliato il numero dei reati il compimento dei quali può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative a carico dell'ente coinvolto, ove sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa (inedita sino ad oggi per il nostro ordinamento penale). I nuovi reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità e tutti connotati da una notevole gravità, sono:

- l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso (art.416 e 416bis c.p.);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291quater D.PR.43/73) o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 D.PR.309/90);
- immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs.286/98 e successive modificazioni);

ed alcuni reati di intralcio alla giustizia, quali l'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377bis c.p.) e il favoreggiamento personale. (art. 378 c.p.).

Art. 10. Responsabilità amministrativa degli enti

In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti:

1. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote;
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno;
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
4. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote abrogato dall'art. 64 comma 1 lettera f del D.Lgs. 23 novembre 2007 n. 231;
5. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni abrogato dall'art. 64 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 23 novembre 2007 n. 231;
6. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote;

7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni;
8. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote;
9. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3.

LA TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO)

La Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 introduce definitivamente nel D.Lgs. 231/01 il nuovo articolo 24-ter "Delitti di criminalità organizzata".

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.)

Segue una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 24-ter, la cui commissione possa comunque comportare un beneficio per la società.

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p., richiamato dall'Art. 24 ter del D.lgs. 231/01, in vigore dal giorno 8/8/2009)

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis. c.p., richiamato dall'Art. 24 ter del D.lgs. 231/01, in vigore dal giorno 8/8/2009)

Si evidenzia che la commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell'interesse o vantaggio dell'ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta (ideazione preparazione direzione o controllo) realizzata altrove, con l'implicazione di un

gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale").

Il nuovo art. 24-ter D.lgs. n. 231 del 2001 prevede invece sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata ("Associazione per delinquere" - art. 416 c.p., "Associazione di tipo mafioso" - art. 416-bis c.p., "Scambio elettorale politico mafioso" - art. 416-ter c.p., "Sequestro di persona a scopo di estorsione" - art. 630 c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" - art. 74 D.lgs. n. 309 del 1990, delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto d'armi da guerra e di esplosivi - rif. art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.) senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.).

4.....

AREE A RISCHIO

Si fa particolare riferimento a tutte le aree in cui si concretizza un rapporto con persone giuridiche terze sia nel territorio nazionale che in ambito internazionale (clienti, fornitori e partner commerciali) nonché a tutte le funzioni aziendali che partecipano, in collaborazione, all'espletamento di attività a potenziale rischio reato (rilevante, o meno, ai sensi del D.Lgs. 231/2001).

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta ovvero con modalità transnazionale, con soggetti esterni all'ente che facciano parte di associazione criminose, ovvero, nelle ipotesi più estreme, l'utilizzo dell'ente allo scopo unico e di commettere delitti di qualsiasi natura. Al riguardo è opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all'estero. Per converso, la strumentalizzazione della società per finalità prevalentemente o esclusivamente illecite è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, in quanto i soli in grado di agire in modo così radicale al di fuori dell'oggetto sociale.

Pertanto, come si è evidenziato, l'estensione della responsabilità da reato operata dall'art. 24 ter è indefinita, potendo l'associazione a delinquere essere preordinata alla commissione di qualsiasi delitto, o comunque essere potenzialmente aperta a qualsiasi delitto caratterizzato da elementi oggettivamente o soggettivamente mafiosi.

Pertanto, per quanto concerne i delitti associativi, in considerazione della natura peculiare di detti reati, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato a specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione. Ciò anche alla luce della tipologia di attività della società che rende fisiologica

l'instaurazione di contatti con soggetti in Italia o all'estero che potrebbero astrattamente determinare la commissione di tali reati in qualsiasi ambito di attività.

Le aree considerate a rischio per la commissione dei reati di cui all'art. 24 – ter del Decreto Legislativo 231/2001 ed esposti nel precedente paragrafo, sono le seguenti:

1. Gestione della attività commerciali (rapporti con altri operatori, clienti, definizione delle tariffe del servizio)
2. Approvvigionamento di beni e servizi (comprese consulenze)
3. Gestione delle operazioni con parti correlate
4. Gestione dei flussi monetari e finanziari

Modalità esemplificative dei reati

1. Gestione della attività commerciali (rapporti con altri operatori, clienti, definizione delle tariffe del servizio)
2. Approvvigionamento di beni e servizi (comprese consulenze)

Reati di criminalità organizzata e reati transazionali

Il reato è configurabile nel caso in cui uno o più soggetti apicali o dipendenti della Società si associno in via permanente tra loro o con soggetti esterni (società fornitrici di beni e servizi, esponenti istituzionali/Pubblica Amministrazione, Clienti, ecc.) al fine di porre in essere più delitti tra quelli previsti dal D.Lgs. 231/01. I reati in esame possono avere rilievo transazionale qualora siano coinvolti gruppi criminali organizzati operanti in più stati o nel caso in cui i reati stessi siano pianificati in uno stato e realizzati in un altro o commessi in più di uno stato oppure commessi in uno stato ma con effetti sostanziali in un altro stato..

3. Gestione delle operazioni con parti correlate

Reati di criminalità organizzata e reati transazionali

Il reato è configurabile nella Gestione delle operazioni con parti correlate attraverso la promozione, costituzione od organizzazione di associazioni criminali con soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo (i.e., Portosalvo Limited) allo scopo di commettere delitti nel perseguimento dell'interesse della Società o che portino ad un vantaggio indebito per la stessa.

4. Gestione dei flussi monetari e finanziari

Associazione per delinquere/di tipo mafioso:

Tali fattispecie di reato potrebbero configurarsi nell'ipotesi in cui la Società effettui un pagamento in favore di un qualunque fornitore, con la consapevolezza che dietro di esso si celi un'organizzazione criminale. Con riferimento agli incassi, è possibile - perlomeno in linea teorica - che tra i flussi di incasso si celino disponibilità monetarie derivanti dall'attività di un'organizzazione terroristica, qualora sia possibile individuare in tale situazione, un interesse per Rimorchiatori Napoletani Srl.

5.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO E PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente, i Direttori, i Dirigenti, i Dipendenti in linea gerarchica operanti nelle aree a rischio, nonché i Consulenti, i collaboratori, i Fornitori e i Partner (di seguito definiti i “Destinatari”).

La presente Parte Speciale prevede l’esplicito divieto – a carico dei suddetti Destinatari – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

5.1 DIVIETI

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza, onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto di Rimorchiatori Napoletani Srl, entri in contatto con soggetti terzi con i quali Rimorchiatori Napoletani Srl intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l’obbligo di:
 - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico;
 - adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice Etico o di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.
- verifica costante e continuativa della correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l’instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità;
- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell’assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo, al fine di prevenire il rischio di instaurare contatti con soggetti appartenenti ad associazioni criminose di qualsiasi natura, nazionali o transnazionali;
- rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti e delle procedure interne relative alla gestione delle deleghe dei poteri di spesa;

- assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili e negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto** di:

- adottare comportamenti che risultino pregiudizievoli per l'integrità, l'autonomia o l'immagine della Società o di altre società del Gruppo;
- instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero, che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminosi, ovvero comunque dei quali non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità e la correttezza, nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche della eventuale operatività in paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di sospettosità o di irregolarità; o che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile;
- introdurre in azienda armi o sostanze dannose e pericolose per la salute e sicurezza, tra cui sostanze stupefacenti. Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra Rimorchiatori Napoletani Srl si è dotata di specifici presidi finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione dei reati associativi di cui all'art. 24-ter, ed in particolare: esecuzione di specifiche verifiche preventive finalizzate ad assicurare che i potenziali fornitori non siano coinvolti in reati di mafia; esecuzione, a fronte di ciascun nuovo dipendente assunto, di specifiche verifiche atte ad accertare l'assenza, in capo al dipendente stesso, di carichi penali pendenti;
- accettare ogni corrispettivo, in forma di denaro o altra utilità, da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società o condizionare, anche indirettamente, la concorrenza o il mercato;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti, o altri collaboratori senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati.
- trasferire denaro o erogare servizi con parti correlate fittizi, non necessari o non allineati ai prezzi di mercato e/o non definiti in specifici contratti di servizio, allo scopo di determinare redditi imponibili non corretti / veritieri o di creare fondi utilizzabili per scopi corruttivi.

5.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Tutte le aree a rischio devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi generali di controllo:

- Principi etico-comportamentali: disciplinati nella presente Parte Speciale e/o nel Codice Etico.
- Procedure Operative e protocolli specifici di controllo: si tratta di regole formali o prassi consolidate idonee a definire ruoli, responsabilità, sistema autorizzativo, modalità operative e attività di controllo cui attenersi per lo svolgimento delle attività aziendali, ivi incluse quelle sensibili.
- Tracciabilità e verificabilità ex post: principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'area a rischio deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'area a rischio deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.
- Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.
- Procure: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

5.3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI CONTROLLO

In relazione invece alle seguenti aree a rischio:

- Gestione della attività commerciali (rapporti con altri operatori, clienti, definizione delle tariffe del servizio)
- Approvvigionamento di beni e servizi (comprese consulenze)
- Gestione delle operazioni con parti correlate
- Gestione dei flussi monetari e finanziari

si rimanda al paragrafo 4.3 della Parte Speciale A, per l'analisi dei relativi protocolli di controllo.

6.....

ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei suddetti reati;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei suddetti reati;

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare il rispetto dei protocolli procedurali, con particolare riferimento alla gestione del personale, dei rapporti con i soggetti esterni alla Società, con le parti correlate;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale assunzioni di misure in sede disciplinare;
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza da parte dei responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di Rimorchiatori Napoletani Srl di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati in esame.